

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 21/12/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 22/05/2010, rimasto privo di riscontro, il ricorrente chiedeva all'intermediario la *“ripetizione [delle] somme indebitamente percepite a titolo di capitalizzazione composta, spese, interessi di mora ed oneri diversi eccedenti i limiti di cui al tasso soglia ex lege 108/96”*.

In particolare, il ricorrente sosteneva che dagli estratti conto sarebbe emersa l'applicazione di un tasso *“ben superiore al tasso prospettato”* [...] o a quello *“dovuto in base alle disposizioni in materia usura”*, senza che neanche fossero computati tutti i costi ex lege, ad eccezione delle imposte e tasse. A dire del cliente, dopo il *“rientro cambializzato”* del fido scaturito dalla revoca del pagamento rateale mediante RID, venivano aggiunti degli interessi che *“ictu oculi superano il tasso soglia (essendo superiori al 26% annuo)”*.

In forza di tali considerazioni, il ricorrente chiedeva il ricalcolo del tasso effettivo *“dall'inizio alla fine del rapporto”* e l'accredito della *“differenza tra gli interessi applicati e quelli effettivamente dovuti in base alla legge sull'usura, oltre interessi legali maturati”*.

Con il ricorso, pervenuto il 2 settembre 2010, il cliente, riportandosi al contenuto specifico del reclamo, contestava la gestione del rapporto da parte della resistente (interessi applicati e modalità di rimborso), in tutte le sue fasi: *“nel corso del rapporto [...] è emersa ripetutamente l'applicazione di un tasso di interesse ben superiore al tasso prospettato”* ed al tasso soglia; *“nella determinazione del tasso non [sarebbero stati conteggiati, tra l'altro] tutti i costi ex lege”*; la banca non avrebbe *“trattenuto”* le somme pure disponibili presso altri intermediari per rendere possibile al ricorrente il rientro dell'esposizione, circostanza questa che, poi, avrebbe fatto maturare interessi di mora sul conto; nella fase di rientro



attraverso cambiali mensili, il tasso sarebbe arrivato al 26%. In conclusione, il ricorrente chiedeva all'ABF di *“ricalcolare il tasso effettivo dall'inizio alla fine del rapporto e ordinare il rimborso di quanto illegittimamente percepito, oltre interessi legali maturati”* nonché il risarcimento del danno patrimoniale e non nella misura di 1.000 euro *“ovvero da quantificarsi in via equitativa”*.

Con le controdeduzioni, la convenuta riteneva opportuno riepilogare tutta la vicenda.

In merito alle questioni connesse con la richiesta di ricalcolo degli interessi e conseguente restituzione di somme corrisposte a titolo di interessi di mora, la banca eccepiva l'irricevibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per la contraddittorietà della domanda e la conseguente indeterminatezza della stessa. In ordine al mancato addebito delle rate, la banca eccepiva la carenza di legittimazione passiva in quanto l'attivazione del RID automatico andava richiesta ad una terza società collegata all'emittente la carta (che svolge attività di assistenza a favore di quest'ultima).

Nel merito, poi, la banca respingeva la contestazione in ordine all'applicazione di tassi eccedenti la soglia usura, ritenendola infondata per totale assenza di prove. In ogni caso, asseriva l'intermediario, sulla base del piano di rientro, il tasso annuo applicato si attestava al 13,75% (a fronte di valori massimi pari al 15,30% e 16,991% del TAN e TAEG). Tale 'margine' giustificava l'applicazione di interessi di mora che, tra l'altro, secondo la convenuta, oltre a non essere mai stati contestati in sede di ricezione degli estratti conto, venivano esplicitamente approvati con la sottoscrizione degli effetti cambiari. Per quel che concerne, inoltre, la mancata attivazione del RID, questa non poteva essere imputata alla resistente in quanto l'operazione richiedeva il consenso dell'intermediario ove era stato domiciliato il conto. Nel sottolineare, infine, che il ricorrente non aveva provveduto al pagamento degli insoluti, la banca respingeva altresì la richiesta di risarcimento del danno in quanto *“non minimamente giustificato secondo i canoni dell'art. 2043 c.c.”* [né] *“minimamente contestualizzato nei fatti che avrebbero provocato l'asserito eventus damni”*.

DIRITTO

Sul piano procedurale, sulla base delle considerazioni svolte dalla banca, andrà preventivamente valutata la “coerenza” del ricorso rispetto al reclamo. Sul punto si ritiene opportuno sottolineare come, molte delle argomentazioni esposte della banca a sostegno della presunta contraddizione nelle richieste, scaturiscano da un confronto del reclamo con altra corrispondenza indirizzata dal ricorrente alla società emittente. Questo Collegio, sul punto in esame, non può che confermare una “giurisprudenza” ormai consolidata. Al fine di verificare la “procedibilità”, il ricorso deve muovere dalla contestazione avanzata con il reclamo in termini almeno di “identità della vicenda storica”, se non di manifestazione di una esatta pretesa giuridica. In questa logica, tutte le eccezioni proposte dall'intermediario devono essere disattese, giacché nel ricorso all'esame del Collegio esiste sia la “continuità” fra reclamo e ricorso, sia la intelligibilità delle domande proposte.

Nel merito del ricorso, le questioni sollevate attengono sostanzialmente alla legittimità degli interessi applicati al rapporto contrattuale (anche in relazione agli insoluti generati dalla disattivazione della delega RID), nonché al successivo piano di rimborso concordato mediante pagherò cambiari.

In ogni caso, entrambi i valori del TEG - opportunamente verificati sulla scorta dalla documentazione esibita – si presentano compatibili con le previsioni contrattuali e, comunque, rientrano nelle “soglie usura” riferite agli anni 2009 e 2010 (per quel che



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

concerne la carta *revolving*) e riferite al 2010 (per quel che concerne il prestito “cambializzato”).

Sul punto, comunque, occorre considerare che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a supporto delle asserzioni in merito all’entità dei “tassi” applicati, in particolare al valore del 26% relativo al “prestito cambializzato”.

Volendo riepilogare, poi, la successione degli eventi, può ipotizzarsi che il pagamento delle rate mensili secondo il meccanismo *revolving* sia prima avvenuto mediante addebito sul conto corrente (presumibilmente presso la banca medesima), poi mediante RID (con delega ad altri intermediari), quindi con effetti cambiari domiciliati presso una ulteriore banca. La mancata attivazione del RID, quindi, non può essere imputata all’intermediario e, comunque, non valeva ad eliminare l’obbligo di procedere al pagamento.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, tutte le domande proposte devono essere rigettate, compresa quella relativa al risarcimento dei danni, peraltro non specificati né in alcun modo provati.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI